

**LINEE GUIDA PER I
CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA**

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti interessati

1. Il corso di formazione alla ricerca, di seguito denominato CFR, ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione negli ambiti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le tematiche e le relative denominazioni devono essere sufficientemente ampie e riferirsi a un settore artistico-scientifico-disciplinare o a un'aggregazione di più settori.
2. I CFR possono essere svolti anche in consorzio con altre istituzioni AFAM e università, o in convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione artistica, scientifica, culturale e tecnologica anche in ambito internazionale, nonché di strutture idonee.
3. I CFR hanno durata non inferiore a tre anni.
4. I dottorandi ammessi ai CFR possono usufruire di borsa di studio nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
5. Ai sensi dell'art. 3 c. 6 del DPR 212/05, al termine dei CFR si consegue il diploma accademico di formazione alla ricerca equiparato al dottorato di ricerca universitario.

Art. 2

Istituzione dei CFR

1. I CFR possono essere istituiti con decreto direttoriale su proposta delle strutture didattiche competenti, previa delibera del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione, verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa nonché la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie alla loro attivazione. Devono comunque prevedere un congruo numero di docenti interni alle istituzioni.
2. Le strutture didattiche di competenza, inclusi i centri di ricerca che venissero a costituirsi, propongono annualmente al consiglio accademico l'istituzione di CFR con delibera motivata. Ogni proposta deve contenere:
 - a) il tema della ricerca, negli ambiti definiti dall'art. 1;

- b) le finalità e le modalità di svolgimento del CFR, corredate da programmi formativi, attività didattiche, relativa programmazione e modalità di valutazione;
- c) i requisiti di partecipazione al corso;
- d) le strutture necessarie allo svolgimento della ricerca;
- e) il piano di fattibilità finanziaria;
- f) le risorse economiche disponibili;
- g) le eventuali altre sedi accademiche, strutture universitarie o centri di ricerca con cui consorziarsi ed il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario;
- h) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi;
- i) la composizione dei consigli di corso di formazione alla ricerca nei quali sia prevista, in numero proporzionato ai dottorandi, la presenza di professori e di tutor che abbiano svolto nell'ultimo quinquennio documentata produzione artistica e scientifica nell'area di riferimento del CFR;
- k) l'indicazione del coordinatore del CFR.

3. L'istituzione del CFR è comunicata tempestivamente dal direttore al Ministero che ne cura la diffusione.

Art. 3

Organi dei CFR

1. Sono organi necessari dei CFR:

- a) il coordinatore del CFR, scelto tra i professori, che ha il compito di:
 - coordinare l'attività didattica dei dottorandi ammessi;
 - convocare e presiedere il consiglio di corso del CFR;
 - comunicare al direttore dell'Istituzione le deliberazioni assunte dal consiglio di corso;
 - autorizzare i dottorandi a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche esteri, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell'attività programmata;
 - redigere la relazione finale;
 - attestare la partecipazione alle attività previste dal consiglio di corso ai fini della valutazione in itinere dei dottorandi.
- b) il consiglio di corso del CFR, formato da tutti i docenti afferenti, che ha il compito di:

- definire dettagliatamente i curricula dei dottorandi tramite l’approvazione del piano di studi e di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie;
- organizzare i seminari e le attività formative previste dal progetto di ricerca;
- designare i tutor, anche esterni al consiglio, che seguano la ricerca di ciascun dottorando;
- relazionare periodicamente sull’avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone l’avanzamento del progetto di ricerca e della tesi;
- proporre relazioni e convenzioni con enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai CFR, ivi compresa l’assegnazione di borse di studio;
- approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi per l’ammissione agli anni successivi.

Art. 4

Ammissione

1. Possono accedere al CFR, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma accademico di secondo livello, laurea magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. Il bando di concorso per l’ammissione è emanato dal direttore ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il direttore ne invia tempestivamente comunicazione al MIUR per la diffusione a livello nazionale tramite mezzi informatici. Il bando di concorso indica:
 - il numero massimo dei candidati da ammettere;
 - il numero e l’ammontare delle borse di studio nella misura consentita dalle risorse interne dell’istituzione o rese disponibili dai soggetti eventualmente consorziati o convenzionati;
 - le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - i contributi a carico dei dottorandi.
3. Il direttore nomina la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, su proposta del consiglio di corso del CFR. La commissione è composta da tre membri scelti tra professori, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di CFR istituiti in base all’art. 1 c. 2, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto dai singoli accordi.

Art. 5

Verifiche e conseguimento del titolo di dottore accademico di ricerca

1. Il dottorando presenta una relazione annuale sulle attività svolte, valutata dal consiglio di corso ai fini dell'ammissione alle annualità successive.
2. La prova finale consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e/o di una dissertazione originale, redatta anche in lingua straniera, discussi pubblicamente una sola volta.
3. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della dissertazione nei tempi previsti, il direttore può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati su proposta del consiglio di corso del CFR, e anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso.
4. La commissione giudicatrice è nominata dal direttore sentito il consiglio di corso del CFR, ed è composta da tre membri scelti tra i professori, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso, di cui almeno due membri devono appartenere a istituzioni, anche straniere, non partecipanti al CFR e non devono essere componenti del consiglio di corso. La commissione può altresì essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
5. Il titolo di dottore accademico di ricerca è rilasciato dal direttore dell'istituzione che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.

Art. 6

Valutazione dei CFR

1. La valutazione dello svolgimento del CFR è effettuata dal nucleo di valutazione interno con periodicità costante fissata dal consiglio accademico.
2. I direttori delle istituzioni inviano al Ministero una relazione annuale del nucleo di valutazione interno sui risultati dell'attività svolta corredata dalle osservazioni del consiglio accademico.